

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1910

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARAVAGLIA MARIA PIA, FELISETTI, SCARAMUCCI, GUAI-
TINI ALBA, MILANI, CORVISIERI, OLCESE, REGGIANI**

Presentata il 23 luglio 1980

Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La abusiva riproduzione, duplicazione, distribuzione e quindi vendita di opere dell'ingegno, la contraffazione di prodotti fonografici, videografici e cinematografici, e la abusiva ritrasmissione diretta o differita di emissioni radiotelevisive, costituiscono purtroppo attualmente un preoccupante fenomeno di enorme entità e di sempre più determinante incidenza nel settore, ove notevolissimi sono i danni che ne derivano ai lavoratori ed alle aziende che vi operano, invece, nel rispetto della legge.

Questo problema — che correntemente si definisce « pirateria fonografica, cinema-

tografica e radiotelevisiva » — è oggi allo studio dei Ministeri competenti, della SIAE, e delle categorie interessate; dal che si perverrà certamente, nei tempi necessari, alla presentazione di un disegno di legge-quadro, il cui iter — in considerazione dei riflessi nelle emittenti televisive — si teme possa dilungarsi, come è avvenuto per la nuova disciplina della editoria.

Dove il fenomeno particolarmente incide è nel settore della fonografia, e in specie nelle musicassette, la cui riproduzione abusiva è dilagante, con libera vendita ovunque, ostentata e senza remore.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ciò avviene purtroppo in tutto il mondo; e in Europa molti Stati hanno già adottato norme severe per la repressione dell'illecito. Ad esempio, in Francia, i falsificatori — che ivi sono definiti « pirati delle arie » — sono stati di recente duramente colpiti con sequestri di quantitativi ingenti di cassette registrate abusivamente, mentre la registrazione illegale in questo paese assorbe una cifra di 35 miliardi di lire.

In Italia la situazione è parimenti drammatica, quando le case discografiche — le imprese e i lavoratori che le stesse occupano — già in crisi per l'aumento dei costi delle materie prime e per una consistente pressione fiscale, registrano una certa diminuzione delle vendite in quanto vittime della concorrenza sleale di questi pirati che, secondo una attendibile valutazione, alimentano annualmente globalmente nel mondo un mercato di 800 miliardi di lire.

Se il momento è grave, può dunque soffrirne assai presto la occupazione di migliaia di lavoratori; e da questa considerazione deriva l'accertamento di un utile immediato intervento legislativo, che costituisca fermo al fenomeno, almeno quello dello abusivismo delle musicassette, e che aggiorni una legislazione vigente che è nettamente in ritardo sui progressi della tecnica e degli abusi, ove il cosiddetto « pirata delle arie » qui introita miliardi e rischia al massimo 800 mila lire di multa.

In Italia operano attualmente un centinaio di case discografiche, organizzate secondo le più svariate dimensioni: dalle imprese più piccole a struttura artigianale e a dimensione familiare, con repertorio prevalentemente regionale, alle imprese industriali.

Per quanto concerne la forza di lavoro impiegata nel settore, si stima che i lavoratori subordinati stabilmente occupati nella industria fonografica siano circa 3.000. A questi si deve aggiungere un

ugual numero di lavoratori autonomi, come artisti, esecutori, interpreti, agenti e rappresentanti, che prestano in maniera continuativa la propria opera nel settore. Invalutabile è, poi, quantitativamente il numero delle persone che indirettamente trovano ragione di occupazione dalla industria fonografica ed editoriale; per essi basti accennare ai complessi musicali, orchestre, tecnici, tipografici, fotografi, negozianti e rivenditori.

In conclusione si può affermare che all'incirca 40.000 persone trovino occupazione in maniera diretta o indiretta nell'ambito di questo settore, che ha circa 4.000 punti di vendita specializzati, di cui 1.000 commerciano unicamente materiale fonografico e 3.000 hanno attività mista.

Il settore occupa, dunque, tra addetti diretti ed indiretti, nelle varie fasi della creazione artistica, della produzione e della commercializzazione, numerosissimi lavoratori, che sono tutti oggi direttamente minacciati nella sopravvivenza dei posti di lavoro; quando la progressiva degradazione dei mezzi di produzione, se non intervengono immediati ed adeguati rimedi, conduce fatalmente al ridimensionamento delle fonti creative. E ciò produrrà inoltre la conseguente mortificazione della cultura di cui la musica costituisce una componente essenziale; ove il fonogramma è infatti uno strumento indispensabile per una divulgazione della creazione musicale in tutta la collettività, sia attraverso la vendita diretta, che tramite la emittenza radiotelevisiva.

La stessa SIAE si è opposta al dilagare del fenomeno a difesa dei diritti violati degli autori con azioni di denunce e di sensibilizzazione al problema; e la Guardia di finanza e gli altri Corpi di polizia hanno agito nei confronti dei produttori e distributori di prodotti contraffatti con sequestri e denunce alla autorità giudiziaria.

Da dati desunti da fonti del settore si ricava che:

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	1977	1978	1979
Musicassette e stereo illeciti e contraffatti, sequestrati	314.976	310.839	516.683
Impianti clandestini sequestrati (e valore complessivo in milioni)	22 (800 milioni)	22 (1.400 milioni)	22 (250 milioni)
Procedimenti giudiziari	615	829	931
Sentenze di condanna pronunciate	5	15	50

Sono stati di recente resi noti i dati dei primi quattro mesi del 1980, che possono essere così riassunti:

141.330 musicassette e stereo illeciti e contraffatti, sequestrati;

9 impianti clandestini, sequestrati di cui 7 professionali;

1.029 procedimenti giudiziari in corso;

20 sentenze di condanna pronunciate.

Come si può dedurre da questi dati sommari, la pirateria continua a colpire soprattutto il settore delle musicassette per la estrema facilità della duplicazione, mentre indizi recentissimi inducono a ritenere vi sia un certo incremento, anche nella contraffazione dei dischi. Tutto ciò significa un volume di affari che si aggira nell'ordine di alcune decine di miliardi di lire l'anno, che vengono ovviamente sottratti alla industria legittima, con grave pregiudizio per la occupazione del settore, che già comincia a risentire della crisi economica generale. Per inquadrare nel modo più completo la portata del fenomeno è sufficiente aggiungere che, su circa 4.000 nuovi titoli editi annualmente in Italia, il 70 per cento non rientra nei costi di produzione, che vanno a gravare sul rimanente 30 per cento. Ed è su quest'ultima parte che incide altresì la pirateria, la quale sfrutta il vantaggio di riprodurre abusivamente il repertorio di sicuro e scontato successo.

Si evince, pertanto, che pur la impegnata opera degli organi di polizia non può risolvere il problema in mancanza di norme adeguate; ove la normativa vigente è ferma al 1941, ed è stata modificata con legge 12 luglio 1961, n. 603, solo ai fini della rivalutazione pecuniaria delle sanzioni. E non vi fu certo incapacità od errore nel legislatore, il quale allora non poteva prevedere che la facilità di duplicazione sarebbe oggi divenuta tecnicamente così agevole e possibile.

L'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, alla lettera e), modificata con l'articolo 3 della successiva legge 5 maggio 1976, n. 404, prevede per chi « riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero », la sola sanzione pecuniaria della multa da lire 20.000 a 800.000.

La inadeguatezza di questa misura, in relazione agli enormi utili del falsario, emerge in tutta la sua evidenza. Altri Stati, nei quali il fenomeno sussiste in proporzioni ben più modeste del nostro, hanno già provveduto ad aggiornare le sanzioni, al fine della prevenzione, punendo, detto falsario, oltre che con pene pecuniarie, anche con pene detentive.

Ciò premesso, riteniamo risulti valida ed ineccepibile la sostanza di un provvedimento — quale quello che vi presenta-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mo - che, pur rientrando nel quadro della revisione globale della tutela della proprietà intellettuale, senza modificare le ipotesi attualmente previste, sia in grado di porre un argine immediato al dilagante fenomeno.

La reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni - quanto proponiamo all'articolo 1 del presente progetto di legge - riteniamo costituiscano equo rafforzamento di un baluardo contenitivo, che è ormai improrogabile erigere contro questo pirata, oggi assai poco perseguibile, che vive imperterrito la sua opera di falsario, come un tarlo implacabile che mina la tranquilla occupazione di migliaia di lavoratori e la struttura aziendale di tante case discografiche, che costituiscono il tramite indispensabile per la diffusione della musica; operazione culturale, comunque benemerita, che deve essere sostenuta ed incrementata, e non negletta e lasciata indifesa.

Con l'articolo 3 del progetto di legge proponiamo altre norme contenitrici, che hanno per oggetto: la diffusione delle sen-

tenze, la conseguente interdizione dall'esercizio della industria e del commercio, e durante il procedimento la previdente e giustificatissima confisca degli impianti, mezzi ed esemplari attraverso i quali la riproduzione o la duplicazione abusiva si compiono.

Si tratta dunque di una proposta di legge puramente tecnica, che ha la sua ragion d'essere nel costituire un pronto intervento contro un fenomeno di abusivismo che ha ormai ben superato il limite di guardia e che evita per tempo - se presto viene approvata - l'insorgere di una pericolosa crisi nelle case discografiche, che potrebbe danneggiare i tanti lavoratori occupati.

La presente proposta si limita alla previsione della sola maggior sanzione penale, non turba la legislazione vigente e non pregiudica quella condanna. In questa ben definita natura, e così limitati i chiari obiettivi che persegue, siamo certi che i gruppi parlamentari, e tutti gli onorevoli colleghi, converranno sulla urgenza ed opportunità della sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Chiunque abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento di duplicazione o riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, o li distribuisce o vende, ovvero introduce nel territorio dello Stato duplicazioni o riproduzioni consimili effettuate all'estero, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, e con la multa da lire 500.000 a lire 10.000.000.

ART. 2.

La lettera e) dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata dalla legge 5 maggio 1976, n. 404, è soppressa.

ART. 3.

La condanna per i reati previsti dall'articolo 1 della presente legge comporta la pubblicazione della sentenza in almeno due quotidiani e due periodici specializzati e la interdizione dall'esercizio della industria e del commercio a norma dello articolo 31 del codice penale.

Nei procedimenti relativi ai reati stessi è sempre ordinata la confisca delle matrici, stampi ed altri mezzi di duplicazione o riproduzione, nonché quelle degli esemplari illecitamente duplicati, riprodotti od importati e degli apparecchi utilizzati per commettere i reati stessi.